



L'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di dichiarare che il diritto di visita in materia di responsabilità genitoriale include il diritto di visita dei nonni

Il diritto dell'Unione prevede una regola di competenza unica e uniforme, che è quella delle autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore

La sig.ra Valcheva, cittadina bulgara, è la nonna materna di un minore nato nel 2002. Dopo il divorzio dei suoi genitori, il minore risiede abitualmente in Grecia con suo padre, cittadino greco. Sua nonna intende ottenere un diritto di visita. Ritenendo che non le sia possibile mantenere un contatto significativo con il nipote e avendo richiesto, senza successo, assistenza alle autorità greche, ha adito la giustizia bulgara per determinare le modalità per l'esercizio del diritto di visita fra lei e suo nipote. Essa ha chiesto di vederlo regolarmente un fine settimana ogni mese e di ospitarlo presso di lei due volte all'anno per due o tre settimane durante le sue vacanze. I giudici bulgari di primo grado e d'appello hanno respinto la domanda per difetto di competenza in quanto un regolamento dell'Unione (regolamento Bruxelles II bis)¹ prevede la competenza dei giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la sua residenza abituale (ossia, nella fattispecie, i giudici greci).

Adita in ultima istanza, la Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) ritiene che, al fine di individuare l'autorità giurisdizionale competente, sia essenziale sapere se il regolamento Bruxelles II bis si applichi o meno al diritto di visita dei nonni.

Nelle odierne conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar ricorda innanzitutto l'importanza fondamentale che il regolamento Bruxelles II bis attribuisce al principio del primato dell'interesse superiore del minore, il quale deve guidare la sua analisi nella presente causa.

L'avvocato generale osserva, inoltre, che se le domande di diritto di visita di persone diverse dai genitori dovessero essere escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis, la competenza giurisdizionale per tali domande sarebbe determinata da norme nazionali non armonizzate. Il rischio di portare la controversia dinanzi ad un giudice con il quale il minore non ha un collegamento stretto, nonché il rischio di procedimenti paralleli e di decisioni inconciliabili aumenterebbero, il che sarebbe in contrasto con la *ratio* del regolamento Bruxelles II bis, che mira a stabilire regole di competenza uniformi nel rispetto del principio di vicinanza nei procedimenti giudiziari.

L'avvocato generale analizza altresì gli strumenti internazionali applicabili, quali la Convenzione dell'Aia del 1996². Egli osserva che tali testi adottano una nozione ampia del «diritto di visita», avvalorando in tal modo l'integrazione nella vita familiare delle relazioni tra parenti stretti, i quali possono svolgere un ruolo considerevole.

¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003 L 338, pag. 1).

² Convenzione del 19 ottobre 1996, adottata dalla Conferenza dell'Aia, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

L'avvocato generale conclude che la nozione di «diritto di visita» include persone diverse dai genitori, allorché tali persone abbiano legami familiari di diritto o di fatto con il minore.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575